



CONSIGLIO
REGIONALE
DEL LAZIO

UFFICIO DI PRESIDENZA

Deliberazione n. 95 del 30 agosto 2016

OGGETTO: Modifica all'allegato A alla propria deliberazione 3 dicembre 2015, n. 127 (Regolamento per la concessione di contributi, ai sensi dell'articolo 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche, in applicazione della Legge regionale 15 maggio 1997, n. 8 e successive modifiche, e della Legge regionale 16 novembre 2015, n. 15).

Schema di deliberazione n. ---- del ----

Verbale n. 20

Componenti:

| | | | Pres. | Ass. | |
|------------------------|--------------|--------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------|
| Presidente | Daniele | LEODORI | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | _____ |
| Vice Presidente | Mario | CIARLA | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | _____ |
| Vice Presidente | Francesco | STORACE | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | _____ |
| Consigliere Segretario | Maria Teresa | PETRANGOLINI | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | _____ |
| Consigliere Segretario | Gianluca | QUADRANA | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | _____ |
| Consigliere Segretario | Giuseppe | SIMEONE | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | _____ |

**VISTO PER IL PARERE DI REGOLARITA'
TECNICO-AMMINISTRATIVA**

IL DIRIGENTE / IL DIRETTORE
F.to Avv. Costantino Vespasiano

**VISTO PER IL PARERE DI REGOLARITA'
CONTABILE**

RILEVA NON RILEVA

IL DIRIGENTE / IL DIRETTORE
F.to Dott. Giorgio Venanzi

Assiste il Segretario generale **cons. Stefano Toschei**

L'UFFICIO DI PRESIDENZA

- VISTA la legge statutaria 11 novembre 2004, n. 1 (Nuovo Statuto della Regione Lazio) e successive modifiche e, in particolare, il Titolo I della stessa e l'articolo 51, comma 4, ai sensi del quale la *“concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari o vantaggi economici comunque denominati a persone ed enti pubblici e privati, compresi gli enti locali, è subordinata alla predeterminazione dei criteri generali e all'adeguata informazione dei potenziali interessati”*;
- VISTA la legge regionale 18 febbraio 2002, n. 6 (Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza ed al personale regionale) e successive modifiche;
- VISTA la deliberazione dell'Ufficio di Presidenza del 29 gennaio 2003, n. 3 (Regolamento di organizzazione del Consiglio regionale del Lazio) e successive modifiche;
- VISTA la determinazione del Segretario generale 28 gennaio 2014, n. 45 (Istituzione delle aree, degli uffici e delle funzioni direzionali di staff presso il Consiglio regionale. Revoca delle determinazioni 13 ottobre 2010, n. 806 e successive modifiche e 16 maggio 2011, n. 312 e successive modifiche) e successive modifiche;
- VISTO il decreto del Presidente del Consiglio regionale 8 giugno 2015, n. 40/X, con il quale, previa deliberazione dell'Ufficio di Presidenza 24 marzo 2015, n. 23, è stato conferito al cons. Stefano Toschei l'incarico di Segretario generale del Consiglio regionale del Lazio;
- VISTA la determinazione 18 settembre 2015, n. 590, con la quale il Segretario generale ha delegato l'Avv. Costantino Vespasiano, Direttore del Servizio Giuridico, Istituzionale, all'espletamento di ogni adempimento concernente le funzioni attribuite, dalla sopracitata d.d. n. 45/2014, all'Ufficio *“Eventi, Promozioni, Compartecipazioni, Contributi”*;
- VISTA la legge regionale 20 novembre 2001, n. 25 (Norme in materia di programmazione, bilancio e contabilità della Regione) e successive modifiche;
- VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi) e successive modifiche e, in particolare, l'articolo 12, ai sensi del quale la *“concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati sono subordinate alla predeterminazione da parte delle amministrazioni procedenti, nelle forme previste dai rispettivi ordinamenti, dei criteri e delle modalità cui le amministrazioni stesse devono attenersi”* (comma 1) e la *“effettiva osservanza [di detti] criteri emodalità [...] deve risultare dai singoli provvedimenti relativi agli interventi [...]”* (comma 2);
- VISTA la legge regionale 15 maggio 1997, n. 8 (Disciplina dei criteri e delle modalità per l'erogazione delle spese di rappresentanza del Presidente del Consiglio regionale, e per la concessione del patrocinio del Consiglio a favore di iniziative di interesse regionale) e successive modifiche;

- VISTA la legge regionale 16 novembre 2015, n. 15 (Soppressione dell'Agenzia regionale per i parchi e dell'Agenzia regionale per la difesa del suolo. Disposizioni varie) e, in particolare, l'articolo 2, comma 8;
- VISTA la propria deliberazione 3 dicembre 2015, n. 127 (Regolamento per la concessione di contributi, ai sensi dell'articolo 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche, in applicazione della Legge regionale 15 maggio 1997, n. 8 e successive modifiche, e della Legge regionale 16 novembre 2015, n. 15) e, in particolare, l'Allegato A alla stessa, recante il "Regolamento per la concessione di contributi, ai sensi dell'articolo 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche, in applicazione della Legge regionale 15 maggio 1997, n. 8 e successive modifiche, e della Legge regionale 16 novembre 2015, n. 15", di seguito denominato Regolamento;
- RITENUTO di dover procedere alla modifica del Regolamento inserendo in esso un nuovo capo (CAPO II BIS - CONTRIBUTI STRAORDINARI) composto di un solo articolo - Art. 15bis (Contributi straordinari a favore delle comunità regionali colpite da calamità naturali) - e un allegato (Allegato I) al fine di disciplinare la concessione di contributi straordinari a favore delle comunità regionali colpite da calamità naturali;

Su proposta del Presidente

all'unanimità e seduta stante;

DELIBERA

Per le motivazioni richiamate in premessa, che qui si intendono integralmente richiamate:

1. di approvare l'allegato A alla presente deliberazione, contenente una modifica al Regolamento per la concessione di contributi di cui all'allegato A alla propria deliberazione 3 dicembre 2015, n. 127 consistente nell'inserimento in esso di un nuovo capo (CAPO II BIS - CONTRIBUTI STRAORDINARI) composto di un solo articolo - Art. 15bis (Contributi straordinari a favore delle comunità regionali colpite da calamità naturali) - e un allegato (Allegato I);
2. di ritenere la presente deliberazione immediatamente esecutiva e di disporre che la stessa venga pubblicata sul sito *web* istituzionale del Consiglio regionale e sul Bollettino ufficiale della Regione;
3. di incaricare il dirigente della struttura organizzativa competente in materia di contributi, a porre in essere le attività necessarie a dare esecuzione alla previsione di cui al punto 2.

Il Segretario
F.to cons. Stefano Toschei

Il Presidente
F.to On. Daniele Leodori

Allegato A alla Deliberazione dell'Ufficio di Presidenza del 30 agosto 2016, n. 95

Modifica all'allegato A alla deliberazione dell'Ufficio di Presidenza 3 dicembre 2015, n. 127 (Regolamento per la concessione di contributi, ai sensi dell'articolo 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche, in applicazione della Legge regionale 15 maggio 1997, n. 8 e successive modifiche, e della Legge regionale 16 novembre 2015, n. 15)

Art. 1

(Modifica all'allegato A alla deliberazione dell'Ufficio di Presidenza 3 dicembre 2015, n. 127)

1. Dopo l'articolo 15 del Capo II dell'allegato A alla deliberazione dell'Ufficio di Presidenza n. 127/2015 è inserito quanto segue:

“CAPO II BIS CONTRIBUTI STRAORDINARI

Art. 15bis

(Contributi straordinari a favore delle comunità regionali colpite da calamità naturali)

1. In deroga a quanto previsto dai Capi I e II e dagli articoli 19 e 21, comma 4 del presente Regolamento, l'Ufficio di Presidenza può concedere, con motivata deliberazione, contributi straordinari agli enti locali della Regione colpiti da calamità naturali per le quali sia stato dichiarato lo stato di emergenza o di calamità naturale ai sensi della vigente normativa in materia, diretti alla realizzazione di interventi a favore delle comunità interessate.
2. Con la deliberazione di cui al comma 1, può essere disposta, in misura non superiore al 70% (settanta per cento) dell'importo complessivo, anche l'anticipazione del contributo concesso, determinandone il *quantum*. L'anticipazione è erogata sulla base della deliberazione di concessione del contributo a seguito dell'adozione dell'atto di cui al comma 5, mentre la rimanente quota è corrisposta successivamente alla produzione, da parte del soggetto destinatario, della documentazione di rendicontazione relativa al totale delle spese sostenute. Tale documentazione deve essere prodotta entro e non oltre due anni dalla concessione del contributo, fatta salva la proroga di tale termine deliberata dall'Ufficio di Presidenza a seguito di una motivata richiesta presentata dal soggetto destinatario dello stesso.
3. Fermo restando quanto previsto dai commi 4 e 5, i contributi di cui al comma 1 sono diretti alla copertura delle spese necessarie alla realizzazione di utili e tempestivi interventi per fronteggiare la situazione emergenziale derivata dal verificarsi della calamità naturale e, in particolare, di quelle tesi:
 - a) ad assicurare servizi di soccorso e assistenza alle comunità interessate;
 - b) al ripristino della funzionalità dei servizi pubblici;
 - c) alla riduzione del connesso rischio residuo e comunque alla tutela della pubblica e privata incolumità;
 - d) alla ricostruzione, ripristino e riparazione di strutture e infrastrutture pubbliche.
4. Nell'Allegato I (Tipologie di spesa finanziabili con i contributi straordinari di cui all'articolo 15 bis) al presente regolamento, sono più puntualmente indicate le tipologie di spesa ammissibili per i soggetti destinatari dei contributi, stante la loro certa riconducibilità agli interventi di cui al comma 3, interventi che, pur potendosi concludere successivamente alla scadenza della durata della dichiarazione dello stato di emergenza o di calamità naturale, devono necessariamente essere avviati in costanza di essa.
5. Con apposito atto del Segretario generale è disciplinata, in particolare, nel rispetto delle previsioni di cui al presente articolo, la procedura di rendicontazione delle spese sostenute dai soggetti destinatari degli stessi.
6. Con riferimento ai singoli interventi finanziati, i contributi di cui al comma 1, sebbene cumulabili con quelli concessi da altri soggetti pubblici e privati, non sono sovrapponibili con essi.”.

2. Dopo l'articolo 22 del CAPO IV dell'Allegato A alla deliberazione dell'Ufficio di Presidenza n. 127/2015 è inserito il seguente allegato:

“ALLEGATO I TIPOLOGIE DI SPESA FINANZIABILI CON I CONTRIBUTI STRAORDINARI DI CUI ALL'ARTICOLO 15 BIS

1. PREMESSA

Conformemente con le previsioni di cui all'articolo 15bis, comma 3 del presente regolamento, gli interventi per fronteggiare la situazione emergenziale derivata dal verificarsi della calamità naturale sono quelli tesi, in particolare:

- a) ad assicurare servizi di soccorso e assistenza alle comunità interessate;
- b) al ripristino della funzionalità dei servizi pubblici;
- c) alla riduzione del connesso rischio residuo e comunque alla tutela della pubblica e privata incolumità;
- d) alla ricostruzione, ripristino e riparazione di strutture e infrastrutture pubbliche.

Tali interventi, ai sensi dell'articolo 15bis, comma 3 del presente regolamento, pur potendosi concludere successivamente alla scadenza della durata della dichiarazione dello stato di emergenza o di calamità naturale, devono necessariamente essere avviati in costanza di essa.

2. TIPOLOGIE DI SPESA FINANZIABILI CON I CONTRIBUTI STRAORDINARI DI CUI ALL'ARTICOLO 15 BIS

Le tipologie di spesa ammissibili per i soggetti destinatari dei contributi, stante la loro certa riconducibilità agli interventi di cui all'articolo 15bis, comma 3 del presente regolamento, sono, in particolare, quelle di seguito indicate.

2.1 SPESE PER L'ACQUISTO DI SERVIZI ALLA PERSONA

Tali spese, effettuate esclusivamente a favore delle persone residenti nel territorio colpito dalla calamità naturale, riguardano:

- a) spese, anche sulla base di parametri definiti dal relativo regolamento comunale, per:
 - assegno fisso mensile, per il solo periodo di durata della dichiarazione dello stato di emergenza o di calamità naturale, per coloro che hanno perso il posto di lavoro a seguito della calamità naturale;
 - buoni da spendere in esercizi commerciali convenzionati per l'acquisto di generi alimentari;
 - buoni per l'acquisto di farmaci;
 - pagamento di utenze domestiche di prima necessità;
 - sostegno parziale o totale di rette di frequenza di asili nido e scuole dell'infanzia;
 - buoni per l'acquisto di libri scolastici;
- b) spese per trasporto scolastico straordinario post-calamità naturale;
- c) spese per assistenza socio-sanitaria residenziale (RSA) di anziani e disabili non autosufficienti o fragili;
- d) spese per i canoni concernenti la sistemazione in alloggio in locazione temporanea ovvero per sistemazione alloggiativa alternativa in strutture alberghiere e similari.

2.2 SPESE DI ALTRA NATURA

Tali spese, effettuate per lo svolgimento di una serie attività strettamente connesse e conseguenti al verificarsi della calamità naturale e al ripristino di una situazione di normalità successivamente ad essa, riguardano:

- a) spese per il pagamento di indennità di occupazione, il ristoro dei danni e la riduzione in ripristino dei beni immobili utilizzati come aree di accoglienza;
- b) spese per il pagamento di indennità di requisizione;

- c) spese per l'acquisto di prefabbricati modulari abitativi rimovibili;
- d) spese per i lavori di ripristino, riparazione e potenziamento del patrimonio di edilizia residenziale pubblica, nel rispetto della vigente normativa in materia di procedure di affidamento dei contratti pubblici;
- e) spese per i lavori di ricostruzione, ripristino e straordinaria manutenzione di strutture e infrastrutture pubbliche che hanno subito danneggiamenti, nel rispetto della vigente normativa in materia di procedure di affidamento dei contratti pubblici;
- f) spese per i lavori di demolizione selettiva di edifici pericolanti nonché di raccolta selettiva e cernita dei materiali derivanti dal crollo di edifici pubblici e privati, in conformità con le procedure previste dalla vigente normativa in materia.